

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avv. Anna Maria Pitzolu

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 07/2006 nei confronti di:

- Sig.ra GIULIANA FABRIS
- Sig.a MARISA FANTATO

* * *

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria Federale, della segnalazione del Comitato Regionale Veneto, Prot. n. FV 97/2016 del 11.5.2016, avente ad oggetto la comunicazione inoltrata il 10.4.2016 dalla Sig.ra Carla Teatini, in qualità di Presidente di Giuria della manifestazione sportiva concorso di S.O. svoltosi presso lo Sporting Club Paradiso di Caselle di Sommacampagna (VR) nei giorni 9 e 10 aprile 2016, e la comunicazione pervenuta al Co.Re.Ve. l'11.4.2016 a firma della signora Venturato Debora, venivano sottoposti a questo Giudice il tentativo di partecipazione in categoria – e non come fuori classifica, come poi avvenuto – della minore tesserata G. P., asseritamente sotto la guida dell'istruttrice Giuliana Fabris, al concorso ippico tenutosi in data 10.4.2016 – nella cat C 120 (con montepremi), con il cavallo avente il n. 12 di testiera di nome Lily Des Parts Z, non iscritto nei Ruoli Federali e munito solo di un certificato di origine, nonché il comportamento tenuto dal Giudice Sig.ra Marisa Fantato nei confronti della signora Venturato.

Nella propria relazione il Presidente di Giuria dichiarava:

- che durante lo svolgimento della Cat. C115 il Giudice impegnato alla campana, sig. Lorenzo Rocca, riceveva una telefonata da persona sconosciuta sul proprio cellulare con la quale veniva denunciata l'illegittima partecipazione alla successiva categoria C120 del cavallo Lily Des Parts Z, testiera n. 12, privo di passaporto;
- che dalle verifiche immediatamente eseguite presso la segreteria il cavallo risultava munito di un certificato d'origine; inoltre, esso era già partito il giorno precedente nella categoria C115 come fuori classifica;
- che, allo scopo di identificare il chiamante, il Giudice Marisa Fantato richiama il numero comparso sul cellulare del sig. Rocca ed accertava trattarsi della signora Venturato, madre di Emma Baldo, tesserata presso lo Sporting Club Paradiso, la quale riferiva di non essere presente nella struttura e di aver ricevuto l'informazione da terzi, dei quali non aveva voluto rivelare il nome.

Nella comunicazione a sua firma, inviata al Presidente del Co.Re.Ve., la signora Venturato dichiarava di essere stata contattata da una signora la quale, qualificatasi come Giudice, le chiedeva le generalità. Dichiarava altresì di essere stata ingiustamente accusata di dare informazioni false e di aver disturbato il lavoro dei Giudici. Esponeva, altresì, una serie di rilievi nei confronti della signora Giuliana Fabris, che riteneva fosse l'istruttrice dell'amazzone G.P. nella gara C120.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, rilevato che dalla documentazione inviata non vi era evidenza certa circa la dichiarazione originaria di partenza del binomio partecipante al concorso C120, prevista dall'art. 9.1. RNSO, in categoria o come fuori classifica, apriva un procedimento nei confronti della sig.ra Giuliana Fabris e della signora Marisa Fantato, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 26 maggio 2016, concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti ed invitando le parti *“a far pervenire alla Segreteria degli Organi di Giustizia dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità attestante che il binomio G.P/Lily Des Parts Z fosse o, alternativamente, non fosse iscritto ed indicato nella dichiarazione di partenza come partecipante nella categoria”*.

Successivamente, ai sensi dell'art. 39, comma 4, del Regolamento di Giustizia Sportiva, questo Giudice Sportivo chiedeva ed otteneva dagli organizzatori del concorso, e segnatamente dalla signora Mery Canteri, l'ordine di partenza della categoria C120, dal quale risultava che il binomio Lily Des Parts Z/G.P. Era iscritto in partenza come fuori classifica.

Sia la signora Fabris, sia la signora Fantato chiedevano l'accesso agli atti del procedimento, il quale veniva autorizzato da questo Giudice con separato provvedimento, in ossequio ai principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo richiamati dall'art. 2 del Regolamento di Giustizia Sportiva.

In data 23 maggio 2016 perveniva memoria difensiva della signora Marisa Fantato, con allegata relazione del Presidente della Giuria sig.ra Teatini e dichiarazione del Giudice sig. Lorenzo Rocca.

In data 26 maggio 2016, oltre i termini di Regolamento, perveniva memoria difensiva della signora Venturato, con allegata documentazione attestante la delega in favore dell'Istruttore di II livello sig. Thomas Boschetto per seguire l'amazzone G.P. nel concorso in oggetto.

* * *

Ai fini dell'inquadramento della fattispecie è necessario ricordare che, ai sensi dell'art.2.2. RNSO, per partecipare a gare o manifestazioni di qualsiasi tipo, i cavalli devono essere iscritti ai Ruoli Federali. La stessa norma prevede, tuttavia, la facoltà di far prendere parte ai concorsi, fuori classifica, cavalli non iscritti ai Ruoli Federali, purché muniti di documento di riconoscimento.

Il soggetto tenuto all'osservanza della norma richiamata e responsabile della regolarità dell'iscrizione è individuato, per i minori, nell'Istruttore e nell'ente o soggetto che lo ha iscritto.

E' circostanza pacificamente accertata che il cavallo Lily Des Parts Z fosse munito del certificato d'origine e che, non essendo iscritto ai Ruoli Federali, potesse partecipare al concorso C120 unicamente come fuori classifica.

Come noto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, è punibile non solo il responsabile di atti che costituiscano illecito sportivo o disciplinare, ma anche colui che *“compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere illeciti”*, anche se l'azione non si compie e l'evento non si verifica.

Dalla documentazione allegata alla segnalazione del Co.Re.Ve., sulla base della quale è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento nei confronti della sig.ra Fantato e della sig.ra Fabris, non vi era evidenza dell'iscrizione originaria del predetto cavallo al concorso C120 come fuori classifica. Pertanto, non poteva escludersi il tentativo di illecito denunciato dalla signora Venturato ed il conseguente obbligo del Giudice Sportivo di avviare il procedimento nei confronti di colei che dagli atti appariva istruttrice dell'amazzone minorenni G.P., nonché nei confronti del Giudice che, venuta a conoscenza della denuncia e del denunciante ed avendo affermato espressamente l'inesistenza di illeciti, non avesse proceduto alla puntuale verifica dell'eventuale tentativo di illecito.

Per tale motivo, in ossequio ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità che informano l'ordinamento sportivo, i quali includono un dovere di collaborazione dei Tesserati, Affiliati ed Aggregati con gli Organi di Giustizia Sportiva, con il provvedimento di avvio del procedimento erano state invitate le destinatarie a dichiarare sotto la propria personale responsabilità che il binomio cavallo Lily Des Parts Z/cavaliere G.P. fosse stato già originariamente (e non successivamente alla denuncia) iscritto come fuori classifica, come richiesto dal RNSO per i cavalli non iscritti nei Ruoli Federali, al fine di escludere anche il tentativo di illecito.

* * *

Non risulta dagli atti che la signora Debora Venturato sia Tesserata. Pertanto, i suoi comportamenti sono estranei alla giurisdizione del Giudice Sportivo.

* * *

Tanto doverosamente premesso, deve escludersi l'esistenza del tentativo di illecito sopra evidenziato.

Dall'ordine di partenza acquisito da questo Giudice Sportivo ai sensi dell'art. 39, co.4, del Regolamento di Giustizia Sportiva, appare evidente che il binomio cavallo Lily Des Parts Z/cavaliere G.P. fosse

stato iscritto in partenza come fuori classifica.

Ne consegue che vanno esenti da responsabilità a tale titolo sia la sig.ra Giuliana Fabris, a prescindere dalla rilevanza della documentazione tardivamente prodotta dalla medesima, sia la signora Marisa Fantato.

Con riferimento a quest'ultima, deve sottolinearsi come il comportamento della sig.ra Fantato non sia censurabile neppure sotto il profilo della violazione dell'obbligo di denuncia di illeciti previsto dall'art. 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva, né sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità previsti a carico dei Tesserati dall'art. 1 del predetto Regolamento “*nei confronti di chiunque*”, poiché appare dagli atti che Ella si sia immediatamente attivata per verificare la fondatezza della denuncia ricevuta, nonostante essa sia stata sporta da persona non tesserata e con modalità anomale, non previste dal Regolamento Federale.

Il Giudice sig.ra Fantato ha, dunque, pienamente adempiuto agli obblighi che le competevano, e con essa il Giudice sig. Lorenzo Rocca ed il Presidente di Giuria sig.ra Carla Teatini, nonostante l'intempestività ed irritualità della denuncia e la concitazione degli eventi che ad essa sono susseguiti. Né Ella ha tenuto un comportamento contrario ai propri doveri nel confrontarsi con la denunciante, essendosi limitata ad informare la medesima della infondatezza dei fatti denunciati e dei disagi causati per aver contattato un Giudice nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni in gara, senza essere presente sul posto per accertare personalmente *de visu et auditu* i fatti contestati.

Vanno pertanto assolte da ogni accusa le signore Fabris e Fantato.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale dispone l'assoluzione della sig.ra GIULIANA FABRIS e della sig.ra MARISA FANTATO;

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 26 maggio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Anna Maria Pitzolu